

S.P. rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SCRITTURA PRIVATA**

Contratto di appalto per l'affidamento del servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento di "Miglioramento sismico Museo Santa Croce in Piazza San Francesco" - CUP: I82C21000330001- CIG: 912904998C

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

(xx xx 2024)

**TRA**

**1)** Fabrizio Bonucci, nato a Perugia il 19/01/1960 codice fiscale BNCFRZ60A19G478F, domiciliato per la carica ove appresso, Funzionario responsabile dell' 8° Settore LL.PP. Servizi Tecnologici, Infrastrutture il quale interviene al presente atto nell'interesse esclusivo del **Comune di Umbertide**, in proseguo detto anche stazione appaltante **Codice Fiscale 00316550540** con sede in Umbertide - P.zza Matteotti n. 1 - che rappresenta in virtù di legge e di decreto sindacale di nomina n. 15 del 30/05/2024 con il quale è stato incaricato responsabile del suddetto settore, documento depositati agli atti, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 39/109 del 29/05/2024, che di seguito nel presente atto verrà denominato semplicemente "**Committente**".

**e**

**2)** Ing. Andrea Lombardini nato a Todi (PG) il 13/11/1968, codice fiscale LMBNDR68S13L188E in qualità di legale rappresentante dello Studio LOMBARDINI s.r.l. Società di Ingegneria c.f. e p.IVA 03148250545 con sede legale in Todi, fraz. Pian di Porto, voc. Bodoglie (PG), che di seguito nel presente atto verrà denominato semplicemente "**Società**".

Detti componenti dichiarano sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei codici fiscali come sopra annotati e convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 oggetto dell'incarico e ruoli dei professionisti compresi nel gruppo di lavoro**

Il Comune di Umbertide affida alla Società Studio Lombardini S.r.l., che come sopra presente e rappresentata accetta, l'incarico relativo alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Miglioramento sismico Museo Santa Croce in Piazza San Francesco" per aver offerto un ribasso del 54,54545 % sull'importo posto a base di gara che determina un importo netto contrattuale di **euro 21.325,64** (ventunmilatrecentoventicinque virgola sessantaquattro) oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge secondo i termini e le modalità di cui al capitolato speciale d'appalto che la Società di Ingegneria dichiara di avere a disposizione in quanto allegato alla gara per i servizi di progettazione già aggiudicata allo stesso O.E. e quindi di conoscere ed accettare in ogni sua parte. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. n.106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente affidamento sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Le attività da porre in essere sono quelle indicate rispettivamente nel d.lgs. n. 81/2008 per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e nell'allegato II.14 del d. lgs. n. 36/2023 per la direzione lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione.

A tal proposito vengono individuate le seguenti figure professionali per le varie attività

che l'ufficio di direzione lavori dovrà svolgere:

a) ING. ANDREA LOMBARDINI iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A1371 C.F. LMBNDR68S13L188E, in qualità di Legale Rappresentante dello Studio Lombardini S.r.l. Società di Ingegneria, P. I.V.A. 03148250545, assumerà il ruolo di Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato II.14 del d. lgs. n. 36/2023;

b) ING. ANDREA LOMBARDINI iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A1371 C.F. LMBNDR68S13L188E, in qualità di Legale Rappresentante dello Studio Lombardini S.r.l. Società di Ingegneria, P. I.V.A. 03148250545, assumerà il ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (art. 98 del d. lgs. 81/2008);

c) ING. ANDREA LOMBARDINI iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A1371 C.F. LMBNDR68S13L188E, in qualità di Legale Rappresentante dello Studio Lombardini S.r.l. Società di Ingegneria, P. I.V.A. 03148250545, assumerà il compito di redarre il certificato di regolare esecuzione (art. 102, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016);

**Art. 2 Modalità di determinazione dei corrispettivi dell'ufficio di direzione lavori**

Si stabilisce e si concorda tra le parti che i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 (vedasi allegato A al presente contratto "Calcolo dei corrispettivi per la DL") e verrà corrisposto alla Società di Ingegneria con le seguenti modalità:

- per la DL e CSE corrisposto in percentuale in relazione all'avanzamento dei lavori (in fase di emissione dei SAL);
- per la redazione del certificato di regolare esecuzione in unica soluzione a seguito dell'approvazione del Certificato di regolare esecuzione.

**Art. 3 Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia del contratto e determinazione dei corrispettivi.**

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

**Art. 4 Cauzione definitiva ed obblighi assicurativi a carico della Società di Ingegneria**

La Società di Ingegneria ha già prodotto le seguenti polizze:

1. polizza di responsabilità civile professionale sottoscritta da Studio Lombardini S.r.l. con Lloyd's Insurance Company S.A. - Agenzia di Milano, Corso Garibaldi 86, 20121 - polizza con contratto n. GF245537612451-LB con scadenza 31/12/2024 alle ore 24:00 e massimale assicurato di € 2.500.000,00;

2. cauzione definitiva sottoscritta con REVO Insurance S.p.A. – polizza n. 2091990 sottoscritta in data 04/06/2024 avente validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, redatta secondo lo schema tipo di cui al D.M. 31/2018 per un importo garantito pari a complessivi euro € 594,00.

**Art. 5 Termine esecuzione incarico**

Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere eseguite secondo il cronoprogramma delle lavorazioni e del Capitolato speciale d'appalto allegati al progetto esecutivo già validato ed approvato con determinazione n. 39/54 del 27/03/2024.

**Art. 6 - OBBLIGHI SPECIFICI PNRR**

La società è tenuta al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento.

In particolare, la società dovrà:

- avviare le attività successivamente alla stipula del contratto di appalto dei lavori per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal contratto;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento (Missione M5 - Componente C2 – Investimento I2.1);
- provvedere alla trasmissione al Comune di Umbertide di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti l'Investimento I2.1, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di Umbertide di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

**Art. 7 - ASSOLVIMENTO AGLI OBBLIGHI INTRODOTTI DALL'ART. 47 DEL D.L.**

**77/2021 (COME CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021)**

In attuazione dell'art. 47, comma 4, ultimo capoverso, la società deve impegnarsi ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. La percentuale di incremento indicata deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie. Per il calcolo della percentuale di incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021. Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale. Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui all'art. 15. La sanzione è giornaliera può essere compresa tra lo 0,6 ‰ e l'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

**Art. 8 - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio DNSH**

Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, la società è tenuta al rispetto degli obblighi dettagliatamente descritti nel PRINCIPIO DNSH.

**Art. 9 - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia**

### **contabile**

La società è tenuta a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Comune di Umbertide conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e ss.mm.ii. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi in oggetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

### **Art. 10 – COLLABORAZIONI**

La società potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell'Amministrazione per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista.

Il Comune di Umbertide sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte La società incaricato, responsabile nei confronti del committente.

### **Art. 11 Obblighi tracciabilità**

La Società di Ingegneria, in relazione al contratto in oggetto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.L.187/2010 convertito in legge n. 217/2010. A tal fine il legale

rappresentante della Società di Ingegneria comunica che il conto corrente dedicato

dove effettuare tutti i pagamenti relativi al presente contratto è il seguente:

n. 100000000219 intestato a STUDIO LOMBARDINI S.R.L. SOCIETA' DI

INGEGNERIA, in essere presso la Banca INTESA SAN PAOLO Agenzia di TODI ABI

03069 CAB 38701 codice IBAN IT53A0306938701100000000219 e che i soggetti

abilitati ad operare sul suddetto conto sono:

1) LOMBARDINI ANDREA, nato il 13/11/1968 a TODI (PG), residente a TODI (PG)

06059 – VOCABOLO BODOGLIE, 180/12 C.F. LMBNDR68S13L188E, legale

rappresentante dello STUDIO LOMBARDINI S.R.L.;

2) DURASTANTI MARIA RITA, nata il 06/09/1971 a FOLIGNO - PG residente a

TODI (PG) 06059 - VOCABOLO BODOGLIE, 180/12 C.F. DRSMRT71P46D653P;

La Società di Ingegneria si obbliga a comunicare al Comune, entro i termini di legge,

eventuali variazioni al suddetto c/c dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al

presente contratto devono essere registrati nel suddetto conto corrente e devono

essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con

altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'affidatario si obbliga a far utilizzare apposito conto corrente dedicato anche da

eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessati al

presente contratto ed a trasmettere al Comune copia conforme dei relativi contratti

nei quali deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

legge 136/2010 e ss.mm.ii., obbligandosi altresì a dare immediata comunicazione

all'ENTE ed alla Prefettura di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/contraente) agli obblighi di tracciabilità. Ai fini di quanto

sopra disposto, le costituite parti danno atto che il Codice identificativo della gara



(CIG) è il seguente: 912904998C. Qualora la Società di Ingegneria non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. 136/2010.

#### **Art. 12 Disposizioni in materia di privacy**

La Società di Ingegneria si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Comune. Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica ed inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi della legislazione sopra richiamata, autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, attività amministrative delle proprie strutture organizzative.

#### **Art. 13 Risoluzione delle controversie**

È facoltà delle parti, ai sensi dell'art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

#### **Articolo 14 Protocollo di legalità**

Il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora la Società di Ingegneria non rispetti, nell'esecuzione dell'appalto, le disposizioni del protocollo di legalità del Comune di Umbertide allegato n. 5 al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 70 del 29/04/2022 pubblicato sul sito del Comune di Umbertide – Amministrazione trasparente – che la Società di Ingegneria dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte pur non essendo allegato al presente contratto per espressa e concorde volontà delle parti intervenienti.

#### **ART 15 Protocollo d'intesa per la legalità tra il Comune di Umbertide e la**

#### **Prefettura di Perugia**

La Società di Ingegneria accetta e sottoscrive le seguenti clausole contenute nell'allegato al Protocollo d'intesa per la legalità sottoscritto in data 12/10/2023 tra il Comune di Umbertide e la Prefettura di Perugia del quale la Società di Ingegneria dichiara di aver avuto piena conoscenza: **Clausola n. 1** La sottoscritta Società di Ingegneria dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2023 con la Prefettura di Perugia , tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/-----/>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. **Clausola n. 2** La sottoscritta Società di Ingegneria si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L.

190/2012, la sottoscritta Società di Ingegneria si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. **Clausola n. 3** La sottoscritta Società di Ingegneria si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). **Clausola n. 4** La sottoscritta Società di Ingegneria si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza. **Clausola n. 5** La sottoscritta Società di Ingegneria dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico della Società di Ingegneria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali

saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione  
appaltante, del relativo importo dalle somme dovute alla Società di Ingegneria in  
relazione alle prestazioni eseguite. **Clausola n. 6** La sottoscritta Società di Ingegneria  
dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la  
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca  
dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato  
inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul  
lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei  
lavoratori in materia contrattuale e sindacale. **Clausola n. 7** La sottoscritta Società di  
Ingegneria dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti  
pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni  
di selezione e non risultate aggiudicatarie. **Clausola n. 8** La sottoscritta Società di  
Ingegneria si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità  
giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei  
confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di Società di Ingegneria.  
Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura  
essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà  
luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni  
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato  
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura  
cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.”;

**Clausola n. 9**

La sottoscritta Società di Ingegneria dichiara di conoscere e di accettare la clausola  
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti  
dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti della Società

di Ingegneria, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

**ART. 16 valore fiscale**

Ai fini fiscali il presente contratto ha un valore complessivo di Euro 21.325,64

**ART. 17 spese contrattuali**

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a completo carico della Società di Ingegneria senza alcuna possibilità di rivalsa e rimborso,  
Studio Lombardini S.R.L. Società di Ingegneria (Ing. Andrea Lombardini)  
Comune di Umbertide (Ing. Fabrizio Bonucci)